

Il terno al lotto della giustizia fiscale

PROCESSI

Tempi lunghissimi al Sud. Decisioni spesso imperscrutabili

**Giuseppe Morina
Tonino Morina**

Si parla spesso di Italia a due velocità. Anche nella giustizia tributaria si assiste a un Nord più veloce e a un Sud in grave e colpevole ritardo. Ne sono un esempio due casi capitati a Milano e a Messina. Nel capoluogo lombardo, dopo il ricorso presentato, in tre mesi è stata fissata l'udienza ed è stata emessa la sentenza, mentre a Messina, dopo la pronuncia di primo grado, l'udienza per il secondo grado è stata fissata dopo otto anni e si è ancora in attesa della decisione.

Ecco i fatti. Un contribuente riceve una richiesta di pagamento nel mese di giugno 2019, per la quale presenta il reclamo mediazione all'ufficio, in quanto la lite è di ammontare non superiore a 50 mila euro, chiedendo l'annullamento della cartella. Dopo la risposta negativa dell'ufficio, che insiste nella sua pretesa, il contribuente, l'11 ottobre 2019, presenta il ricorso alla Ctp di Milano che, a distanza di un mese, fissa l'udienza per il 20 gennaio 2020. Dopo quattro giorni, arriva la sentenza dei giudici che hanno accolto il ricorso del contribuente annullando la cartella e ritenuto dovuta solo una sanzione di cento euro.

Invece un contribuente della provincia di Messina ha ancora pendente un contenzioso relativo al 2007. In primo grado, con sentenza depositata il 26 settembre 2011, i giudici hanno accolto il ricorso del contribuente. Il 20 marzo 2012 l'ufficio ha presentato appello; il contribuente, successivamente, ha presentato le controdeduzioni. L'udienza per la discus-

sione in secondo grado è stata fissata per il 29 gennaio 2020, cioè a oltre otto anni dalla sentenza di primo grado. Ora si è in attesa della pronuncia, con una certezza: anche se i giudici di secondo grado dovessero confermare la sentenza di primo grado, l'ufficio presenterà ricorso in Cassazione, a conferma che il contenzioso è diventato il gioco dell'oca.

Oltre alla differenza tra Nord e Sud, con i contribuenti del Sud fortemente penalizzati e un contenzioso che non finisce mai, negli ultimi anni si assiste sempre più frequentemente a sentenze a sorpresa dei giudici tributari. Una volta si vince, un'altra si perde. Anche se si tratta di casi perfettamente uguali. È questo il bello e il brutto del contenzioso. Il guaio è che, in alcuni casi, il contenzioso è veramente un terno al lotto, anche quando la materia è pacifica. Ma la cosa più grave è quella capitata a due sorelle che hanno presentato ricorso alla Ctp di Agrigento.

I due ricorsi, aventi per oggetto la stessa materia, sono stati discussi lo stesso giorno, dalla stessa sezione. La stranezza sta nel fatto che a una sorella il ricorso è stato accolto mentre all'altra è stato respinto. Per il difensore del contribuente è difficile spiegare come possano esistere sentenze opposte.

La verità è che la certezza del diritto non esiste più. E ad alimentare le incertezze ci si mette pure la Cassazione, che sempre più spesso tradisce la sua funzione nomofilattica, cioè il compito di garantire «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale». Si assiste così, con sempre maggiore frequenza, a pronunce dei supremi giudici tra di loro contrastanti. A subirne le conseguenze sono i cittadini. Il fatto curioso è che da più anni si parla spesso di riforma della giustizia tributaria, ma non si riesce a fare nulla in questo senso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SICILIA

16 LA SICILIA Domenica 23 Febbraio 2020

economia €

Fisco. A Milano tutto in tre mesi, a Messina dopo 8 si attende ancora l'esito
La Giustizia tributaria cammina a due velocità

Si sente parlare spesso di una Italia a due velocità, con ciò intendendo i cronici ritardi del Mezzogiorno rispetto alle regioni del Nord. Anche nella giustizia tributaria si assiste ad un Nord più veloce e ad un Sud in grave e colpevole ritardo. Ne sono un esempio due casi capitati a Milano e a Messina. Nel primo caso, a Milano, dopo il ricorso presentato, in tre mesi è stata fissata l'udienza ed è stata emessa la sentenza, mentre nel secondo caso, a Messina, dopo la sentenza di primo grado, l'udienza per il secondo grado è stata fissata dopo 8 anni e si è ancora in attesa della sentenza. Ecco i fatti.

A Milano, ricorso, udienza e sentenza in due mesi

Un contribuente riceve una richiesta di pagamento nel mese di giugno 2019, per la quale presenta il reclamo mediazione all'ufficio, in quanto la lite è di ammontare non superiore a 50mila euro, chiedendo l'annullamento della cartella. Dopo la risposta negativa dell'ufficio, che insiste nella sua pretesa, il contribuente, in data 11 ottobre 2019, presenta il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, a distanza di un mese, fissa l'udienza per il 20 gennaio 2020. Dopo 4 giorni, arriva la sentenza dei giudici tributari milanesi che hanno accolto il ricorso del contribuente annullando la cartella, riconoscendo dovuta solo una sanzione di 100 euro.

A Messina, udienza dopo 8 anni

I tempi delle sentenze si allungano invece in Sicilia, visto che un contribuente della provincia di Messina ha

ancora pendente un contenzioso relativo al 2007. In primo grado, con sentenza depositata il 26 settembre 2011, i giudici di primo grado hanno accolto il ricorso del contribuente. Contro la sentenza, l'ufficio, il 20 marzo 2012, presenta l'appello; il contribuente, successivamente, presenta le controdeduzioni. L'udienza per la discussione in secondo grado è stata fissata per il 29 gennaio 2020, cioè dopo più di 8 anni dalla sentenza di primo grado. Ora, si è in attesa della sentenza, con una certezza: anche se i giudici di secondo grado dovessero confermare la sentenza di primo grado, l'ufficio presenterà il ricorso in Cassazione, a conferma che il contenzioso è diventato il "gioco dell'oca".

Giustizia tributaria nel caos

Oltre alla differenza tra il Nord e il Sud, con i contribuenti del Sud fortemente penalizzati ed un contenzioso che non finisce mai, negli ultimi anni si assiste sempre più frequentemente a sentenze a "sorpresa" dei giudici tributari. Una volta si vince, un'altra si perde. Anche se si tratta di casi perfettamente uguali. E' questo il bello e il brutto del contenzioso. Il guaio è che in alcuni casi il contenzioso è veramente un terno al lotto, anche quando la materia è pacifica. Ma la cosa più grave, e nello stesso tempo più assurda, è quella capitata a due sorelle che hanno presentato ricorso alla commissione tributaria provinciale di Agrigento. I due ricorsi, aventi per oggetto la stessa materia, sono stati discussi lo stesso giorno, dalla stessa sezione. La stra-

nezza sta nel fatto che a una sorella il ricorso è stato accolto, mentre all'altra è stato respinto. Per il difensore del contribuente è difficile spiegare come possano esistere sentenze così diverse.

La certezza del diritto non esiste più

La verità è che la certezza del diritto non esiste più. E ad alimentare le incertezze ci si mette pure la Cassazione, che sempre più spesso tradisce la sua funzione nomofilattica, cioè il compito di garantire «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale». Si assiste così, con sempre maggiore frequenza, a pronunce dei Supremi Giudici tra di loro palesemente contrastanti. A subirne le conseguenze sono i cittadini. E' certo che se diventano imprevedibili anche le sentenze della Cassazione, c'è da preoccuparsi. Così come fa preoccupare quanto affermato scherzosamente da un esperto di diritto tributario che "dopo la Cassazione, a giudicare resta solo Dio" (Il Sole 24 Ore del 3 ottobre 2010). In questo senso, sono importanti le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'affermare che «Il rapporto tra Fisco, cittadini e soggetti economici richiede al giudice tributario competenze e professionalità sempre più accentuate». Il fatto curioso è che da più anni si parla spesso di riforma della giustizia tributaria, ma non si riesce a fare nulla in questo senso.

MIMMA COCCUFA
TONINO MORINA

**Il Fisco chiede
212mila euro
e poi dimentica
di aver annullato
l'accertamento**

CARTELLINO ROSSO

IL FISCO CHIEDE 212MILA EURO, ANNULLA L'ATTO E SE NE DIMENTICA

**L'ufficio di Messina
«perde» l'autotutela
e la Ctr boccia l'appello
del contribuente**
di Giuseppe e Tonino Morina

Quando il Fisco bussa alla porta di un contribuente e chiede più di 212mila euro per Irpef, Irap, Iva, sanzioni e interessi, prima di tutto deve mettersi d'accordo con sé stesso. Invece, non è andata così per Salvatore (ma non è il nome vero...), cittadino siciliano nel frattempo deceduto, e i suoi eredi che, sei anni dopo aver ottenuto l'annullamento dell'accertamento, hanno visto «rivivere» l'atto sbagliato perché l'agenzia delle Entrate di Messina ha perso le relative carte. A cascata, questa perdita ha confuso i giudici tributari chiamati a decidere il caso, con la conseguenza che hanno bocciato l'appello, condannando i contribuenti pure alle spese di giudizio per 4mila euro.

Ovviamente, a favore dello stesso ufficio che ha perso le carte e che ora - come in un giro dell'oca di antica memoria - sarà chiamato a rimediare al danno.

Una vicenda complessa, che comincia nel 2010 quando l'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Messina, emette due atti di accertamento: uno, relativo al 2006, per 103.098 euro; e uno per il 2007, per 109.103 euro. In totale 212.201 euro tra imposte e sanzioni. Una somma enorme. Il contribuente ricorre contro i due accertamenti, ma, nonostante i due casi siano identici, nel 2013 ottiene esiti opposti: il ricorso relativo al 2006 viene bocciato dai giudici della Commissione tributaria provinciale di Messina, mentre il secondo, contro l'accertamento per il 2007, viene accolto.

La vicenda si sdoppia
I giudici tributari, dunque, emettono due sentenze opposte sugli

stessi motivi e per lo stesso contribuente. E qui la vicenda si biforca ulteriormente perché il contribuente da un lato presenta l'appello contro la sentenza di primo grado per l'accertamento del 2006; dall'altro lato, ritenendo palese l'errore del Fisco, chiede all'ufficio di Messina di annullare in autotutela entrambi gli accertamenti.

Per accelerare l'iter, vista l'entità delle somme in gioco, l'istanza viene anche presentata al Garante del contribuente per la Sicilia. A questo punto - forse perché «accerchiato» - l'ufficio riconosce gli errori, e il 25 marzo 2014 annulla gli accertamenti. Nel provvedimento si mette nero su bianco che l'accertamento «è privo di effetti e le somme richieste non sono dovute». Duecento dodicimila euro risparmiati, contribuenti contenti, vicenda chiusa.

La lite va avanti

Ma il processo contro l'accertamento del 2006 non si ferma e a distanza di sette anni dalla sentenza di primo grado, anche perché in Sicilia la giustizia è lenta, si discute il ricorso in appello in Commissione tributaria regionale. In udienza - e qui torniamo all'inizio della storia - l'ufficio si dimentica il proprio annullamento in autotutela perché ha perso le carte. I giudici, a loro volta - senza considerare i documenti prodotti dal difensore - «riscusitano» l'atto sbagliato, rigettano l'appello del contribuente e lo condannano a pagare le spese di due gradi di giudizio «determinate e liquidate in complessivi 4mila euro» a favore dell'ufficio. È evidente che se l'ufficio avesse esibito l'annullamento i giudici avrebbero dichiarato cessata la materia del contendere.

Va sottolineato che lo stesso ufficio non ha presentato l'appello per l'accertamento 2007 perso in primo grado, visto che aveva nel frattempo disposto l'annullamento

in autotutela di entrambi gli atti.

Che cosa resta da fare

A questo punto, agli eredi del contribuente non resta altro che bussare all'ufficio delle Entrate di Messina con la copia dell'atto di autotutela (sempre dell'ufficio) del 25 marzo 2014 e chiedere di non dare alcun seguito alla sentenza della Ctr per l'anno 2006: compresa l'assurda richiesta delle spese di giudizio disposte dal giudice, visto che l'annullamento se l'è perso l'ufficio.


La loro speranza è di trovare qualche funzionario disponibile ad ascoltarli e fermare una lite kafkiana alla quale vogliono mettere definitivamente la parola «fine».

Macchina fiscale inceppata

La vicenda dimostra *ad abundantiam* che da qualche anno la macchina fiscale è praticamente ferma. Si può dire che è quasi scomparso il controllo del territorio, che significa tentare di scovare i veri evasori. Perlopiù, i controlli messi a punto sono quelli affidati alle banche dati a disposizione del Fisco, con gli uffici che portano stancamente avanti il contenzioso, anche se perdente, sperando in una delle cosiddette «sentenze a sorpresa».

D'altra parte va ricordato che il contenzioso costa solo ai contribuenti, perché anche quando un ufficio è soccombente, il funzionario non rischia nulla. Le spese di giudizio le paga l'ufficio, vale a dire la collettività.

Il «blocco» della macchina fi-



2 MARZO 2020

scale, del resto, è risalente nel tempo. Ed è anche frutto della sentenza della Corte costituzionale 37 del 17 marzo 2015, che ha di fatto "cancellato" i dirigenti nominati senza concorso. Dopo la sentenza - ormai di cinque anni fa - l'agenzia delle Entrate continua a disporre di meno di 250 dirigenti a fronte dei 1.100 che sarebbero necessari. Gli altri 800, i cosiddetti "incaricati", sono decaduti in quanto dichiarati illegittimi e altri 50 circa, dal 17 marzo 2015, sono andati in pensione.

Insomma, la macchina fiscale si è inceppata e certo la lotta all'evasione ne risente. Intanto però le cosiddette semplificazioni spesso si rivelano nuove complicazioni. E i contribuenti - o, meglio, i cittadini - aspettano ancora quel "Fisco amico" promesso ma mai realizzato.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRECISAZIONE

La lite fiscale, l'autotutela e le spese

In relazione all'articolo «Il Fisco chiede 212mila euro, annulla l'atto e se ne dimentica» pubblicato lunedì dal Sole 24 Ore, non corrisponde assolutamente al vero quanto riportato poiché all'Agenzia delle Entrate di Messina non vi è stato alcuno smarrimento di documenti né vi è alcuna richiesta di somme da parte dell'Agenzia al contribuente. In realtà, l'accertamento fiscale del 2006 è stato oggetto di annullamento in autotutela già nel 2014, mentre quello impugnato dal contribuente per il 2007 è stato chiuso in contenzioso con una sentenza definitiva a favore del contribuente. Per quanto riguarda le spese legali, con la sentenza n. 701/02/2020 sul diniego di autotutela, la Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello del contribuente condannandolo al pagamento di 4mila euro di spese di lite. Ciò in quanto, avendo ricevuto l'annullamento in autotutela già nel 2014, il contribuente avrebbe dovuto rinunciare all'appello per carenza di interesse a proseguire la lite. La Commissione tributaria regionale ha sanzionato la condotta del contribuente appellante che ha continuato a coltivare un giudizio, quello sul diniego di autotutela, non solo infondato ma anche inutile. Il contribuente deve quindi al Fisco solo l'importo liquidato dai giudici a titolo di spese di lite.

— Agenzia delle Entrate
Ufficio Comunicazione e stampa
L'appello sull'accertamento del 2006 è stato presentato nel 2013. Poi è stata presentata istanza di autotutela, accolta nel 2014. La causa fiscale è stata chiamata in Ctr molti anni dopo. Sarebbe bastato che l'ufficio, in udienza, avesse esibito l'annullamento in autotutela. Cosa che non è avvenuta (Giuseppe e Tonino Morina)



Oggi con il Sole

Come ottenere
i contributi a fondo
perduto: chi ne ha
diritto, i calcoli da fare,
le procedure da seguire

Parte la corsa ai contributi a fondo perduto per chi ha subito un calo del ricavi a causa del Covid-19. La guida al centro del giornale di oggi spiega, in sintesi, chi ha diritto al beneficio, i calcoli da fare e le procedure da seguire

- alle pagine 15-18

Le sintesi
del Sole

Contributi a fondo perduto

Parte la corsa senza click day ma attenzione agli errori

Conto alla rovescia. Da lunedì 15 giugno le istanze telematiche alle Entrate per le Pmi fino a 5 milioni di ricavi nel 2019 e con un rilevante calo di fatturato nel mese di aprile

L'importo ricevuto andrà iscritto nella voce A5 del conto economico
Luca Gaiani

Lunedì 15 giugno si parte: le partite Iva con ricavi 2019 entro 5 milioni e con fatturato di aprile 2020 al di sotto dei due terzi di quello di aprile 2019 possono cominciare ad inviare le istanze telematiche per il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto rilancio (DL 34/2020).

Il momento di trasmissione delle istanze non è essenziale ai fini della concessione del contributo; non si tratta infatti di un click day nel quale chi arriva primo si accaparra le somme disponibili. È dunque opportuno

compilare con cura le istanze al fine di evitare ogni possibile errore. Per gli eredi dei contribuenti che hanno proseguito l'attività del defunto (se l'attività è cessata, infatti, il contributo non spetta) le istanze possono essere trasmesse dal 25 giugno.

La somma erogata dallo Stato a fondo perduto a fronte della diminuzione del fatturato per l'emergenza da Covid-19 costituisce un contributo in conto esercizio da iscrivere nella voce A5 del conto economico, con distinta evidenza dell'importo. Il documento Oic 12, paragrafo 56, afferma infatti che rientrano tra i contributi in conto esercizio quelli dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali che hanno, tra l'altro, funzione di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie. Devono essere rilevati in questa voce, prosegue il principio contabile, anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, indica il documento Oic 12,

le calamità naturali); sicché l'attribuzione a fronte della pandemia causata dal coronavirus rientra a pieno titolo tra i fatti che giustificano la sopra descritta qualificazione.

Il contributo a fondo perduto deve essere iscritto per competenza nel bilancio dell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirla, cioè, nella generalità dei casi, nel bilancio al 31 dicembre 2020. Già dal momento di trasmissione dell'istanza (giugno 2020), il contribuente è infatti in grado di determinare con certezza gli elementi sulla cui base lo Stato erogherà il contri-



L'IDENTIKIT DEL BENEFICIO

1

IL DEBUTTO

Le condizioni

Dal 15 giugno si potranno inviare le istanze telematiche per richiedere le somme spettanti alle Pmi (ricavi 2019 entro 5 milioni) che hanno subito un calo del fatturato di oltre un terzo tra aprile 2019 e aprile 2020. Non è un click day, quindi c'è il tempo di preparare con cura le domande

2

NEL BILANCIO 2020

Voce A5 in conto economico

Le somme erogate a fondo perduto costituiscono un contributo a conto esercizio da iscrivere nella voce A5 del conto economico del bilancio 2020, anche se non ancora incassate entro il 31 dicembre. Si tratta di importi la cui attribuzione è già certa alla trasmissione dell'istanza

6,2

MILIARDI

Le risorse previste dal decreto rilancio per l'erogazione del fondo perduto alle Pmi in difficoltà

3

IRPEF, IRES E IRAP

Importi non tassati

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito imponibile né per le imposte sui redditi (Irpef o Ires) né per l'Irap. Le imprese effettueranno una variazione in diminuzione nei modelli dichiarativi del 2021

4

GLI INTERESSI PASSIVI

Il calcolo del Roi

Per effetto della nuova impostazione dell'articolo 96 del Tuir, in vigore dal 2019, il contributo a fondo perduto, sebbene punti a ristorare i ricavi abbattuti, non si potrà considerare nel calcolo del Roi e non concorrerà a migliorare la soglia di deduzione degli interessi

buto e il relativo importo. Non vi è infatti alcuna attività discrezionale da parte dell'Erario nella assegnazione delle somme, salva la verifica (a posteriori) della veridicità dei dati comunicati. Qualora, entro il 31 dicembre 2020, il contributo non sia stato ancora incassato, la società rileverà, in contropartita del provento (A5 del conto economico), un credito verso l'erario (voce C.II.5-bis dello stato patrimoniale attivo).

Il provento conseguito a fronte del contributo in fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sul reddito (Irpef o Ires) e dell'Irap. Neppure si considera quale provento "esente" ai fini del calcolo della deducibilità degli interessi passivi (soggetti Ires) e delle spese generali. Nelle dichiarazioni Redditi e Irap 2021 si dovrà pertanto effettuare una variazione in diminuzione per l'importo contabilizzato.

Trattandosi di provento che non concorre a formare il reddito di impresa, il contributo non potrà essere considerato nel calcolo del Roi «fiscale», il cui 30% costituisce la soglia di deducibilità degli oneri finanziari per le società di capitali (articolo 96 del Tuir). Il Roi, dall'esercizio 2019, va infatti calcolato assumendo i valori rilevanti ai fini fiscali. Si tratta di una incongruenza rispetto alle finalità della norma. Il contributo ha infatti proprio lo scopo di integrare i proventi ridotti a seguito dell'emergenza e dunque dovrebbe in qualche modo ripristinare la situazione ante emergenza, anche per il calcolo del Roi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondo perduto, corsa ai contributi Controlli solo dopo il pagamento

I NUOVI MODULI

Da lunedì pomeriggio
il via alle domande: per ora
esclusi i professionisti

Confronto fra i fatturati
di aprile 2019-2020: bonus
se c'è un calo di un terzo

Parte la corsa ai contributi a fondo
perduto previsti dal decreto legge
rilancio. L'agenzia delle Entrate ha
ultimato il lavoro su modello e
istruzioni. Dal pomeriggio di lu-
nedì 15 giugno sarà possibile spe-
dire le domande per l'accesso al
beneficio. La richiesta potrà essere
fatta da partite iva (professionisti

per ora esclusi) che non superano
i 5 milioni di ricavi nel 2019 e che
hanno subito ad aprile 2020 un ca-
lo dei ricavi di almeno un terzo ri-
spetto all'anno precedente. Una
volta inoltrata la domanda, l'agen-
zia delle Entrate si limiterà a con-
trollare i dati di codice fiscale e
iban per poi liquidare la somma
dovuta. I controlli di merito saran-
no effettuati dall'Agenzia solo do-
po il pagamento.

Il calcolo del fatturato di aprile
va determinato tenendo conto an-
che delle cessioni di beni ammor-
tizzabili. Per chi ha iniziato l'attivi-
tà dopo il 1° maggio 2019 spetta co-
munque un contributo minimo di
1.000 euro per le persone fisiche e
di 2 mila euro per gli altri soggetti.
Galani, Mobili, Parente e Priocchi

alle pagine 8-9

Fondo perduto, controlli solo dopo il pagamento

Contributi anti-crisi. Sulle domande che arriveranno da lunedì 15 giugno
scatterà subito solo una verifica di coerenza per i dati di codice fiscale e Iban

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Verifiche successive. Come spiega Raffaele Russo,
tra i collaboratori del ministro Gualtieri, i riscontri
di merito saranno effettuati solo dopo l'erogazione
del contributo attingendo ai dati in Anagrafe della fattura
e dei corrispettivi elettronici e delle liquidazioni Iva

**Marco Mobili
Giovanni Parente**
ROMA

Nessun controllo preventivo di meri-
to. Le richieste di accesso al fondo per-
duto saranno prima liquidate dal-
l'agenzia delle Entrate e poi sottopo-
ste a verifica. «In questo modo pun-
tiamo a perseguire i tre obiettivi
prefissati: semplicità della domanda,
velocità nei tempi di accredito e fidu-
cia nei contribuenti», secondo quanto

6,2 miliardi


LE RISORSE DISPONIBILI

I fondi stanziati dal decreto rilancio per l'erogazione dei
contributi a fondo perduto con il calo di fatturato e corrispettivi

spiega al Sole 24 Ore Raffaele Russo,
un passato recente all'Ocse e ora nel
gabinetto del ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri.

Tutto viaggerà telematicamente
sui canali messi a punto in circa tre
settimane da Sogel, sfruttando En-
tratel e la porta di accesso della fattu-
ra e degli scontrini elettronici («Fat-
ture e corrispettivi» accessibile dal si-
to delle Entrate). La partenza del-
l'operazione fondo perduto è stata
fissata per il pomeriggio di lunedì 15

giugno, come previsto dal provvedi-
mento delle Entrate firmato dal diret-



tore Ruffini nella tarda serata di mercoledì. «Non sarà assolutamente un click day», ci tiene a precisare Russo. Sul fondo perduto sono stati appostati oltre 6 miliardi di euro per far fronte alle richieste delle partite Iva (professionisti esclusi al momento) che non superano i 5 milioni di ricavi nel 2019 e che hanno avuto fatturati e corrispettivi ad aprile 2020 non inferiori ai due terzi rispetto allo stesso dell'anno precedente. Il canale potrà accogliere le domande fino al 13 agosto e addirittura fino al 24 agosto per gli eredi che continuano l'attività economica del titolare defunto.

Questo però non significa che bisognerà attendere due mesi per i primiristi. «Dal momento dell'istanza all'accredito in conto corrente sull'Iban indicato dal contribuente passeranno all'incirca 10 giorni lavorativi», spiega Russo. Questo perché dopo l'invio della richiesta - anche tramite intermediari abilitati - «saranno effettuati solo controlli di coerenza, che consistono tra gli altri nel riscontro delle codice fiscale del dichiarante e della correttezza dell'Iban indicato» fa notare il consigliere del ministro

Gualtieri. Sull'Iban, ossia un dato che nonostante la Superanagrafe dei conti correnti non è conosciuto né conoscibile dal Fisco, l'incrocio del codice indicato per far confluire il bonifico delle Entrate e l'effettiva appartenenza al contribuente sarà effettuato con il supporto di PagoPa. Non saranno, infatti, ammessi accrediti sul conto corrente dell'intermediario.

Una scelta voluta quella di semplificare e ridurre in una sola pagina (il quadro A per i dati antimafia va compilato solo nelle remote ipotesi di un contributo spettante oltre 150 mila euro) il modello di domanda. Proprio nell'ottica della fiducia da accordare al contribuente e agli intermediari da cui saranno assistiti «i controlli di merito e la caccia a chi punta alla frode e non all'aiuto saranno effettuati - rimarca Russo - dall'agenzia delle Entrate solo dopo il pagamento attraverso la collaborazione con la Guardia di Finanza. Con la verifica incrociata dei dati già incamerati in Anagrafe tributaria con la fattura elettronica, gli scontrini telematici e le liquidazioni periodiche dell'Iva». Non solo, perché come richiede la norma del decreto ri-

lancio ci saranno anche i controlli antimafia. Le linee guida su questo punto sono indicate nel protocollo sottoscritto e messo a punto dai ministri Lamorgese e Gualtieri e il direttore delle Entrate Ruffini. Il protocollo prevede, tra l'altro, che l'Agenzia richieda successivamente la comunicazione antimafia anche sotto i 150 mila euro per un campione di istanze in base al rischio e al beneficio accordato.

Sul possibile ampliamento della platea dei beneficiari Russo sottolinea che «il Parlamento è sovrano». Alla Camera, dove è in discussione in prima lettura la conversione del decreto rilancio, la spinta per l'estensione dell'aiuto (che sarà di 1.000 euro minimi per le persone fisiche e 2 mila per le società) ai professionisti è bipartisan (si veda il Sole 24 Ore del 10 giugno): sia la maggioranza che l'opposizione chiedono al Governo di non dimenticare i professionisti sia iscritti a Ordini che freelance che versano i contributi all'Inps. Una partita che entrerà nel vivo la prossima settimana con il voto in commissione Bilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PUNTI PRINCIPALI

LA PARTENZA

Istanze dal 15 giugno
ma niente click day

Procedura telematica
Le domande per il fondo perduto andranno trasmesse dal 15 giugno telematicamente - anche tramite intermediari abilitati - alle Entrate ma non sarà un click day

LA PROCEDURA

Accredito del fondo
in circa 10 giorni

I tempi di lavorazione
Sulle domande inviate sarà effettuato solo un controllo di coerenza. In caso di accettazione il bonifico dovrebbe arrivare in circa 10 giorni. I controlli di merito saranno effettuati in seguito

INCOMPATIBILITÀ

Gestione separata,
spettacolo e Casse

Le esclusioni
Il contributo non può essere chiesto dagli iscritti alle Casse di previdenza privatizzate e da chi ha diritto all'indennità dedicata agli iscritti alla gestione separata o a quella dello spettacolo Inps



L'approfondimento a cura di Ivan Cimmarusti sul protocollo tra ministero dell'Interno, dell'Economia e agenzia delle Entrate sui controlli antimafia
ntplusfisco.it
ilssole24ore.com

Fatture e cessioni, il calo di aprile 2020 va calcolato così

I requisiti. Punto di partenza le operazioni svolte nel mese
Il presupposto è la flessione di almeno un terzo sull'anno scorso
Contributo minimo per chi ha iniziato l'attività dal maggio 2019



Non sarà click day. L'agenzia delle Entrate ha chiarito che il 15 giugno, data dalla quale sarà possibile fare domanda, non sarà un click day. Accedono al contributo anche i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2020, ma non oltre il 30 aprile

5 milioni

IL REQUISITO DIMENSIONALE

Il contributo spetta alle partite Iva i cui ricavi o compensi nel periodo di imposta 2019 non hanno superato la soglia di 5 milioni

Luca Gaiani

Per la richiesta di contributo a fondo perduto, il fatturato di aprile va quantificato comprendendo le cessioni di beni ammortizzabili e al netto delle note di variazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto Iva. Le istruzioni ai modelli telematici da inviare a partire da lunedì 15 giugno individuano con maggior precisione gli elementi da considerare per verificare il calo del fatturato in base al quale spetta il contributo previsto dal decreto rilancio. Per chi ha iniziato l'attività dal 1° maggio 2019, spetta comunque il contributo minimo.

Contributo a fondo perduto

Contribuenti alle prese con il calcolo del "fatturato" per predisporre la domanda per il fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto rilancio. Le istruzioni ai modelli, approvate con il provvedimento delle Entrate diffuso nella tarda serata del 10 giugno, forniscono una serie di chiarimenti necessari a determinare la base di calcolo del contributo viste le scarse indicazioni desumibili dalla norma.

Il provvedimento dispone che le istanze possono essere trasmesse in via telematica (entrate1 o servizi web-portale fatture e corrispettivi) dal 15 giugno (25 giugno per gli eredi) al 13 agosto, ma non trattandosi di un click day i contribuenti possono evitare di correre ad inviare le istanze nella giornata di apertura.

Il contributo spetta ai contri-

buenti con partita Iva (tranne alcuni soggetti esclusi, anche se potrebbero esservi dei ripescaggi in sede di conversione), e in particolare ad imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo, colpiti dall'emergenza da Covid-19, i cui ricavi (articoli 85, lettere a-b del Tuir) o compensi (articolo 54, comma 1, Tuir), nel periodo di imposta 2019, non hanno superato la soglia di 5 milioni di euro e che, nel mese di aprile 2020, hanno rilevato un «fatturato» o «corrispettivi» inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019.

Il contributo si determina applicando alla riduzione di fatturato le percentuali del 20, 15 o 10 per cento a seconda della classe di ricavi o compensi 2019 del contribuente.

Fatturato con regole Iva

Le istruzioni confermano che, per determinare fatturato e corrispettivi, occorre fare riferimento a tutte le fatture attive (e ai corrispettivi) che riguardano operazioni (cessioni e/o prestazioni) con data di effettuazione in aprile. Rilevano le fatture immediate con data 1-30 aprile (2019 e 2020) nonché quelle differite il cui documento di consegna ha pure data ricadente in tale mese anche se emesse in maggio.

Il fatturato (che si calcola sempre al netto dell'Iva e riguarda anche le operazioni non imponibili, in reverse charge, esenti e non soggette con obbligo di fatturazione), pur essendo un elemento basato su regole Iva, non coincide con il volume d'affari. Esso comprende infatti anche le fatture relative alla cessione di beni am-

mortizzabili.

Dall'importo delle fatture emesse va sottratto quello delle note di variazioni in diminuzione, rilevanti ai fini Iva, che hanno data aprile, anche se, come in genere accadrà, rettificano operazioni fatturate in mesi precedenti. Potrebbe dunque accadere che, nel mese di aprile 2020, venga emessa una nota di accredito (per un reso, ovvero uno sconto o abbuono per l'insolvenza del cliente) che storna una fattura del 2019: questa variazione contribuisce a ridurre il "fatturato" nel confronto con quello di aprile 2019.

Imprese neocostituite

I commercianti al dettaglio devono considerare l'importo totale dei corrispettivi, sempre al netto dell'Iva, delle operazioni effettuate in aprile. I dettaglianti che applicano la ventilazione, le imprese in regime del margine, nonché le agenzie di viaggio possono utilizzare i valori al lordo dell'imposta (dato che lo scorporo dell'Iva sarebbe difficoltoso), a condizione che la modalità sia utilizzata sia per il 2020 che per il 2019.

Un'ultima precisazione viene fatta per chi effettua operazioni escluse da Iva come le cessioni di



**Le sintesi
del Sole**

Contributi a fondo perduto

**La proposta
Necessario
un conguaglio
sulle perdite
dell'intero anno**

**Primo Ceppellini
Roberto Lugano**

I provvedimento delle Entrate che approva istanza e relative istruzioni per la richiesta di contributo a fondo perduto ha alcuni pregi: la tempestività e la soluzione di alcuni problemi applicativi. Il provvedimento aiuta infatti a superare i dubbi interpretativi (ad esempio con le regole di calcolo per chi ha iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 o per chi ha un fatturato pari a zero nel mese di aprile 2019) o a ridurre gli adempimenti (autocertificazione anti mafia e compilazione del quadro con i dati dei soggetti alla verifica solo se il contributo spettante supera la soglia dei 150mila euro).

Per converso, come è ovvio, non può porre rimedio al principale limite e alle imprecisioni della norma di legge.

Dal punto di vista tecnico, la più grossa confusione nelle norme che interessano le diverse agevolazioni del decreto rilancio riguarda i parametri per definire le dimensioni delle imprese. Il decreto infatti mischia continuamente i termini: l'articolo 26 fa riferimento ai ricavi, il 27 al fatturato e il 25, che istituisce appunto il contributo, addirittura ad entrambi i concetti: ricavi per le dimensioni, fatturato per la riduzione rispetto al 2019. Fatto sta che il confronto tra mese di aprile 2020 e mese di aprile 2019 deve essere fatto sulla variabile «fatturato e corrispettivi», mai definita giuridicamente e riempita di contenuti solo con i richiami della circolare 9/E alle nozioni Iva. Nel provvedimento dell'Agenzia spicca il fatto che nel fatturato debbano essere ricomprese le cessioni di beni ammortizzabili. Questa precisazione è utile per fare chiarezza e anche perché, dal punto

di vista letterale, queste operazioni danno luogo ad obblighi rilevanti ai fini Iva (per l'appunto, l'emissione della fattura). Inoltre è probabile che siano state più frequenti le cessioni di beni ammortizzabili nell'aprile 2019 rispetto a quelle del periodo di lockdown, e questo dovrebbe aiutare nei calcoli.

È sempre più evidente però che la scelta di un dato Iva, oltretutto riferito ad un solo mese dell'anno, non aiuta a raggiungere gli obiettivi di fondo. A nostro avviso infatti il principale limite dell'agevolazione è la casualità che talvolta determina il diritto al beneficio. Così, ad esempio, chi ha ceduto beni ammortizzabili nell'aprile 2019 è avvantaggiato nei calcoli, mentre chi ha fatto la stessa operazione nel 2020 rischia di non conseguire il calo necessario per accedere al contributo (si veda anche l'articolo di Raffaele Rizzardi in pagina 18).

Ancora una volta sottolineiamo che il contributo dovrebbe avere quale base di riferimento un dato economico sostanziale (la perdita d'esercizio ovvero la riduzione di ricavi) che riguardi un periodo di tempo più ampio del mese di aprile e che non sia legata a variabili, come quelle Iva, che seguono logiche diverse da quelle economico-patrimoniali.

Il Parlamento avrebbe la possibilità di modificare in modo più logico il contributo, ad esempio considerando un acconto l'importo richiesto con questo provvedimento e prevedendo un conguaglio definitivo nella prossima dichiarazione dei redditi, determinato sulla base di perdite e riduzioni di ricavi dell'intero anno 2020.

A PRODOTTORE SERATA



Le sintesi del Sole **Contributi a fondo perduto**

Accesso per imprese e lavoro autonomo Nodo professionisti

La platea. Esclusi enti pubblici e soggetti finanziari, i lavoratori dipendenti e gli iscritti agli ordini

Fuori professionisti senza cassa, cococo e lavoratori dello spettacolo che ricevono le indennità cura Italia	Da chiarire se rileva la costituzione dell'attività, con l'assegnazione della partita Iva, o il sostanziale avvio	Il titolare di partita Iva che sia anche titolare di un reddito di lavoro dovrebbe essere escluso dal bonus
---	--	--

Pagina a cura di
Paolo Meneghetti
Gian Paolo Ranocchi

Imprese, professionisti e imprese agricole. Questo è il mondo enunciato di chi ha (o meglio dovrebbe avere) accesso al contributo a fondo perduto disciplinato dall'articolo 25 del Dl 34/2020. In realtà, a pochi giorni dall'apertura del canale per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell'agevolazione (il 15 giugno), sono molti i dubbi in attesa di chiarimenti.


Il comma 1 dell'articolo 25 del Dl rilancio dispone che il contributo a fondo perduto è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario. Il comma 2 traccia una serie di esclusioni soggettive che riguardano oltre coloro che hanno cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza o per converso che l'hanno iniziata dopo il 30 aprile scorso, gli enti pubblici e i soggetti finanziari, chi ha diritto alle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del Dl 34/2020, i «lavoratori dipendenti» e i professionisti «ordinistici», cioè i lavoratori autonomi (non le imprese) che sono iscritti a una propria cassa di previdenza privata. Il comma 3 precisa che i titolari di reddito agrario possono accedere al

contributo a fondo perduto solo se tassano il reddito ex articolo 32 del Tuir e che comunque il presupposto (per tutti) è non aver avuto nel 2019 (per i contribuenti con periodo coincidente con l'anno solare) ricavi o compensi eccedenti i 5 milioni di euro.

Le esclusioni soggettive vanno però analizzate più nel dettaglio se non si vuole incorrere in errori.

Sono esclusi dal contributo a fondo perduto coloro che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (professionisti senza cassa e co.co.co.) e 38 (lavoratori dello spettacolo) del Dl 34/2020. Quindi, ad esempio, un professionista iscritto alla gestione separata Inps che ha percepito i 600 euro per marzo, non può accedere al contributo a fondo perduto per aprile anche se per lo stesso mese non matura i requisiti per accedere al bonus lavoro. Né è data la possibilità a questi soggetti di scegliere a quale contributo/indennità accedere tra le due.

L'esclusione in questione si ritiene debba riguardare la stessa posizione soggettiva. Ne consegue che se il socio della Srl ha percepito personalmente i 600 euro ex articolo 27 per lo stesso mese di marzo, la società, in quanto soggetto autonomo, se rispetta i requisiti previsti dall'articolo 25 del Dl 34/2020, è da ritenere possa accedere



al contributo a fondo perduto.

Non è in dubbio il fatto che i soggetti titolari di partita Iva che hanno individualmente fatto accesso all'indennità di lavoro disciplinata dall'articolo 28 del Dl 18/2020 (1.600 euro per artigiani e commercianti per intendere), possano accedere al contributo a fondo perduto, ovviamente sempre se rispettano tutti i requisiti previsti, in quanto l'indennità ex articolo 28 non è in alcun modo configgente con il bonus ex articolo 25.

Sono invece (almeno oggi) esclusi dal contributo tutti i professionisti "ordinistici" e ciò a prescindere se gli stessi abbiano o meno diritto di accedere all'indennità di lavoro ex articolo 44 del Dl 18/2020 (Fondo per il reddito di ultima istanza).

Il comma 2 prevede anche che il contributo non spetti ai «lavoratori dipendenti». È da ritenere che questa condizione debba essere considerata non isolatamente, ma in relazione alla posizione dei soggetti potenziali destinatari del bonus (quindi imprese, lavoratori autonomi e agricoltori). Ne consegue che un titolare di partita Iva che sia anche titolare di un reddito di lavoro dipendente (o assimilato), dovrebbe essere escluso dal bonus.

Sono invece da ritenere ammissibili al contributo ex articolo 25 gli enti non commerciali limitatamente all'eventuale attività d'impresa esercitata. Infine non è chiaro se il contributo possa competere anche a tutte le imprese a prescindere o invece solo a quelle che si trovano in regime di ordinaria attività, escludendo quindi quelle in stato liquidatorio, concorsuale o para concorsuale.

2 RIPRODUZIONE RISERVATA

Attività iniziate dal 1° gennaio 2019

Alle nuove imprese erogazione a prescindere dal calo di fatturato

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto compete anche se non è rispettata la condizione del calo minimo di fatturato e corrispettivi, mettendo a confronto il dato di aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019. Si tratta di un'agevolazione che intende aiutare in modo particolare chi, avendo iniziato l'attività da poco e trovandosi in una situazione commerciale fragile, ha dovuto suo malgrado fare i conti con i problemi causati dalla pandemia da Covid-19.

La declinazione nella pratica di cosa si debba intendere per "inizio attività" dal 1° gennaio 2019 pone però diversi problemi di non immediata soluzione.

Ci si interroga, in primis, se la neo partita Iva possa ritenersi tale se si è in presenza di una sostanziale prosecuzione di un'attività preesistente. Dove la neo attività sia il frutto di operazioni straordinarie effettuate in regime di continuità soggettiva, sembra scontato concludere che non si possa parlare di un vero e proprio "inizio attività". È il caso, ad esempio delle scissioni con beneficiarie neo costituite o dei conferimenti di azienda in società neo costituite ex articolo 176 del Tuir.

Più dubbio, invece, è il caso dell'avvio di attività a fronte della rilevazione di un'attività altrui (è il caso dell'acquisto di azienda) o della ripresa di un'attività già esercitata. In passato, in tema di studi di settore, l'Agenzia in casi analoghi aveva affermato che non si era in presenza di un vero e proprio inizio di attività, negando la fruibilità della specifica causa di esclusione. Se questa fosse la conclusione anche in tema di contributo a fondo perduto, però, si dovrebbe procedere con l'ordinario metodo del raffronto tra i fatturati 2020

e 2019. Ma è anche vero che la cessione di azienda potrebbe essere considerata operazione realizzativa e si sarebbe perciò di fronte ad un soggetto neo costituito.

Anche l'interpretazione del concetto di "inizio attività" si presta ad alcuni dubbi. Rileva la costituzione della società e l'attribuzione quindi della partita Iva o il sostanziale avvio dell'attività comunicato al registro camerale? Si pensi al caso della società costituita a dicembre del 2018 con la comunicazione di inizio attività effettuata con decorrenza a gennaio 2019.

Quanto poi alla quantificazione del contributo a fondo perduto per i soggetti neo costituiti i problemi sembrano di più agevole soluzione anche alla luce delle istruzioni alla compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo ex articolo 25 del Dl 34/2020.

Se il soggetto neo costituito è privo del mese di riferimento del 2019 per determinare il "fatturato" da contrapporre al dato di aprile 2020, il contributo spetta in misura fissa (mille euro per le persone fisiche e 2 mila per i soggetti collettivi).

Se tra il fatturato di aprile 2020 e quello del 2019, il delta è negativo e dall'applicazione delle percentuali previste dalla legge (20, 15 o 10% a seconda dei ricavi/compensi di riferimento dell'anno precedente) scaturisce un contributo superiore al minimo, il soggetto avrà diritto al contributo così calcolato. Diversamente compete comunque il contributo fisso.

Se, infine, il volume del fatturato di aprile 2020, supera il corrispondente dato di aprile 2019 (non c'è un calo ma un aumento), al soggetto compete comunque il contributo determinato in misura fissa.

2 RIPRODUZIONE RISERVATA

Aluti Compatibilità con i bonus precedenti

③ I soci di una società di persone che a marzo hanno percepito 1.600 euro ex articolo 28 in quanto iscritti all'Ago, hanno diritto al contributo?

③ Il contributo ex articolo 25 del D.L. 34/2020 compete, in presenza dei requisiti previsti, ai soggetti esercenti attività d'impresa per cui in presenza di società, le posizioni dei soci sembrano irrilevanti. Quindi se il socio personalmente ha percepito o ha diritto a percepire l'indennità di lavoro prevista dal D.L. 18/2020 (quella di cui all'articolo 28 è certamente del tutto irrilevante ma in questo caso si ritiene lo sia anche quella ex articolo 27), la società ha comunque diritto ad accedere al contributo a fondo perduto ex articolo 25.

Le sintesi del Sole

Aiuto differenziato su tre fasce di ricavi

I requisiti

Definiti i riferimenti per l'indicazione dei parametri nel modello Redditi a seconda dell'organizzazione

Pagina a cura di
Mario Cerofolini
Lorenzo Pegorin

Possono richiedere il contributo i soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo (e titolari di reddito agrario ex articolo 32 del Tuir) titolari di partita Iva, che nell'anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 5 milioni. Il contributo spetta quando l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Il bonus compete in ogni caso in ipotesi di inizio dell'attività a partire dal 1° gennaio 2019, ed in caso di domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

L'ammontare del contributo è determinato, generalmente, applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo di fatturato e corrispettivi di aprile 2020 di aprile 2019. Le percentuali previste in base ai ricavi e ai compensi dell'anno 2019 sono:

- 20%, se inferiori o pari a 400 mila euro;
- 15%, se superano i 400 mila euro ma non 1 milione;
- 10%, se superano 1 milione ma non 5 milioni.

Le istruzioni al modello e la guida pubblicata nel sito delle Entrate, al fine di evitare errori nella determinazione dei ricavi, detta i riferimenti specifici al modello Redditi 2020 (annualità d'imposta 2019) a cui fare riferimento. In particolare:

L'erogazione riguarderà le imprese con fatturato 2019 sotto 5 milioni
Per il calcolo conta la differenza rispetto a quanto incassato un anno fa

- società di capitali: rigo RS107 col. 2;
- società di persone: rigo RG2 col. 5 (semplificati), RS116 (contabilità ordinaria) e RE2 (compensi);
- persone fisiche: rigo RG2 col. 2 (semplificati), RS116 (ordinari), RE2 col. 2 (compensi), da LM22 a LM27 col. 3 (forfettari ex L. 190/2014), e LM2 (ex minimi DI 98/2011);
- enti non commerciali: rigo RS111 (ordinari), RG2 col. 7 (semplificati), RG4 col. 2 (forfettario ex art. 145 Tuir), RC1 (contabilità pubblica) e RE2 (compensi).

In ogni caso si ricorda che, per persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismo, allevamento, eccetera), invece dell'ammontare dei ricavi si deve far riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d'imposta 2019): in tale ipotesi, per evitare errori, si fa riferimento all'importo da riportare nel campo VEGO della dichiarazione Iva.

Per quanto attiene alla determinazione del fatturato per verificare se spetta il beneficio è necessario considerare tutte le fatture attive, immediate e differite (al netto dell'Iva), relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile considerando anche le note di variazione (articolo 26 del Dpr 633/1972), aventi data di emissione aprile. Ai fini del computo del fatturato in questo caso concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili.

Infine per i commercianti al dettaglio e assimilati va considerato l'importo totale dei corrispettivi - al netto dell'Iva - delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia quelli trasmessi telematicamente, sia quelli soggetti ad annotazione.

I criteri

Nel calcolo entrano anche gli aggi

- Sono un commerciante con attività di bar e tabaccheria (ricavi complessivi del 2019 pari a 89.680); ad aprile

2020 ho chiuso il negozio per cui ho un fatturato pari a zero. Ai fini del calcolo del fatturato 2019 di quali operazioni dovrò tenere conto considerato che ho realizzato corrispettivi per euro 4.400 ed operazioni non rilevanti ai fini Iva per le quali ho percepito aggi per euro 1.040?

- Il contributo spetta per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 nella misura del 20% del calo tra i ricavi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019. Nel caso di specie, si dovrà tener conto dei corrispettivi e, per le operazioni non rilevanti Iva, degli aggi. Quindi il fatturato di riferimento 2019 sarà pari a 4.400 + 1.040 = 5.440 ed il contributo spettante sarà pari a 1.088 (20% di 5.440)



L'ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO

I dati di riferimento

Società di capitali con i seguenti dati:

- ricavi 2019 pari ad euro 2.850.640 - rigo di

riferimento - quadro RS - rigo RS107, colonna 1

- Nel mese di aprile 2019 e 2020 i dati della contabilità sono i seguenti:

VOCE	APR-19	APR-20
Totale imponibile registro fatture attive	125.220	44.220
Totale imponibile corrispettivi	96.280	0
Note accredito ex art. 26	4.540	
Cessione beni strumentali	10.380	
Fatturato di riferimento	227.340	44.220

La verifica dei presupposti

La società ha diritto al contributo a fondo perduto in quanto:

- i ricavi di riferimento 2019 non sono superiori a 5.000.000;
 - il fatturato di aprile 2020 (€ 44.220) risulta essere inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019
- In pratica per il calcolo: $\text{€ } 227.340 \times 2/3 = 151.560$ che confrontato con i 44.220 verifica la condizione per la spettanza del credito.
- Il calcolo dell'importo spettante
- Nel caso di specie la società rientra tra quelle di cui alla lettera c) dell'art. 25 D.L. 34/2020 e pertanto potrà beneficiare di un contributo a fondo perduto pari al 10% del calo del fatturato ovvero:

$$(227.340 - 44.220) = 183.120 \times 10\% = \text{€ } 18.312$$

La compilazione del modello

Il soggetto in questione dovrà:

- barrare la casella per dichiarare che è un soggetto diverso da quelli cui non spetta il contributo (art. 25, co. 2 D.L. 34/2020);
- barrare la casella per evidenziare l'entità del contributo spettante in relazione al volume dei ricavi 2019 indicati nel quadro RS107, colonna 1 del modello Redditi Sc (nel caso di specie > a 1.000.000 e quindi pari al 10% del decremento del fatturato);
- indicare l'importo del fatturato di aprile 2019 in euro 227.340;
- indicare l'importo del fatturato di aprile 2020 in euro 44.220.

REQUISITI

Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020

Fino a euro 400.000

Ricavi/compensi complessivi anno 2019

Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000

Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000

Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019

Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020

Soggetto che ha iniziato l'attività dopo il 31/12/2018

Soggetto che aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid 19

5
MILIONI
DI EURO
il limite massimo
di ricavi o
compensi
relativo al 2019
entro il quale è
possibile
beneficiare dei
contributi a
fondo perduto
previsto
dall'articolo 25
del decreto
rilancio.

NTplus
Numero di telefono

Tutti gli
approfondimenti
sul fondo perduto
nello speciale
disponibile su
Ntplus fisco
ntplusfisco.
lsole24ore.com

Le sintesi
del Sole

Contributi a fondo perduto

La domanda
Il quadro dei dati
sull'antimafia
va compilato
solo se l'aiuto
supera i 150mila euro

L'autocertificazione da indirizzare
a una casella Pec dedicata.

Alessandro Sacrestano

— a pagina 18

Doppia scadenza per l'invio solo telematico alle Entrate

Procedure e controlli

Il contributo sarà erogato mediante accredito sull'Iban indicato nella domanda

Alessandro Sacrestano

La richiesta di accesso al Fondo perduto di cui all'articolo 25 del Dl 34/2020 presenta tempi e modalità di invio strettamente contingentati che, tra l'altro, si articolano in più casi lungo un doppio binario.

La prima differenza interessa il termine di presentazione. La domanda potrà ordinariamente presentarsi nel range temporale compreso fra il 15 giugno e il 13 agosto 2020. Tuttavia, nel caso in cui l'istanza sia presentata dall'erede di un soggetto deceduto, i tempi si dilatano: si parte il 25 giugno per arrivare non oltre il 24

agosto. In tal caso, se il richiedente ha attivato una partita Iva per proseguire l'attività del de cuius, oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius.

Altra dicotomia è rinvenibile nelle modalità di invio della domanda. Nella generalità dei casi, ci si dovrà avvalere di uno dei canali telematici dell'agenzia delle Entrate o del servizio web del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia stessa. In ognuno di questi casi sarà possibile trasmettere l'istanza anche tramite un intermediario, cui sia stata conferita anche una delega per la sola trasmissione della domanda.


Nel modulo di domanda, a tale scopo, è presente nel frontespizio un apposito riquadro che consente all'intermediario di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorio attestante il ricevimento della delega.

Diversamente da quanto sopra, se il contributo da richiedere supera la soglia dei 150mila euro

e, quindi, necessita di essere accompagnato dalle dichiarazioni da rendersi, ai sensi della normativa antimafia, da parte del soggetto richiedente, anche individuando i soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 159/11, la domanda dovrà predisporre in formato pdf che andrà poi firmata digitalmente dal solo soggetto richiedente e inviata a mezzo Pec all'indirizzo istanza-CFP150milaeuro@pec.agenzia-entrate.it.

In particolare, il richiedente dovrà autocertificare, alternativamente:

- di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, del-



la legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);

• di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Le istanze presentate all'indirizzo di posta elettronica con un importo calcolato del contributo inferiore a 150mila euro, prive di autocertificazione o non firmate digitalmente, non saranno accettate.

Una volta inoltrate, si potrà rettificare (ma sempre entro i termini ordinari di invio) o rinunciare alle domande presentate. La rinuncia potrà essere presentata anche per le istanze già accolte.

La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo e può essere trasmessa anche oltre i 60 giorni previsti per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato). Qualora la rinuncia sia trasmessa prima dell'emissione della ricevuta di accoglimento dell'istanza, è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto.

Come per le istanze, anche le rettifiche e le rinunce possono essere inviate tramite intermediari e, nel caso di domande di contributo superiore a 150mila

euro, a mezzo Pec dopo averle firmate digitalmente.

Accolte le istanze, l'agenzia delle Entrate rilascia una prima ricevuta che ne attesta la ricezione o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nei successivi 7 giorni lavorativi, poi, rilascia una seconda ricevuta che o attesta l'accoglimento dell'istanza o lo scarto, spiegando i motivi del rigetto.

Tutte le ricevute sono messe a disposizione del richiedente nell'area riservata del sito dell'Agenzia sul portale "Fatture e Corrispettivi".

Oltre a ciò, comunque, l'amministrazione finanziaria trasmette tutte le informazioni al richiedente anche mediante Pec spedendole all'indirizzo presente nell'indice nazionale degli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti (ini-Pec) istituito presso il ministero dello Sviluppo economico.

Ricevuto l'accoglimento dell'istanza, al richiedente sarà erogato il contributo mediante accredito sull'iban indicato in domanda. Può essere un iban identificativo di un conto corrente, bancario o postale, intestato o cointestato al soggetto richiedente.

* RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l'accoglimento delle istanze al richiedente arriveranno due ricevute di conferma

Verifiche Nel modello i soggetti da controllare

• Come società abbiamo maturato il diritto al contributo a fondo perduto per un valore superiore a 150.000 euro. Ho letto che dovremmo presentare delle dichiarazioni specifiche oltre al modulo di domanda. Chi deve rendere tali dichiarazioni?

• Le dichiarazioni necessarie, nel caso rappresentato, devono essere rese dal soggetto beneficiario o dal suo rappresentante firmatario. Tuttavia, sarà necessario esplicitare nel modello anche tutti i soggetti da sottoporre a verifica e, cioè:

- il titolare dell'impresa individuale
- il direttore tecnico
- il rappresentante legale
- i componenti l'organo di amministrazione
- i consorziato
- i soci
- il socio accomandatario
- i membri del collegio sindacale, effettivo o supplente
- il sindaco unico
- il soggetto che svolge compiti di vigilanza ex Dlgs n. 231/01
- il direttore generale
- il responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
- il procuratore e il procuratore speciale

Credito d'imposta sugli affitti, cessione ad ampio raggio

EMERGENZA COVID-19

L'acquisto del bonus genera una sopravvenienza attiva che va tassata

Iscrizione in bilancio tra i crediti tributari dello stato patrimoniale

**Alessandro Germani
Franco Roscini Vitelli**

Molte delle misure del decreto rilancio fanno leva su crediti d'imposta e consentono la trasferibilità degli stessi per venire incontro alle rilevanti esigenze di liquidità dei soggetti beneficiari. Infatti attraverso la cessione dei suddetti crediti le imprese possono usufruire di una fonte alternativa di finanziamento. Vediamo aspetti contabili e fiscali del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 28 del DL 34/20.

Ricordiamo in primis che la possibilità di cedere tale credito d'imposta è contenuta nell'articolo 122 del DL rilancio. La norma stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari di determinati crediti d'imposta (fra cui quello relativo ai canoni di locazione ex articolo 28) possono operare una cessione, anche parziale, ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Essa demanda poi a un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate le modalità attuative, compreso l'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica.

Alcune considerazioni utili emergono dalla lettura della recente circo-

lare 14/E/20. In maniera del tutto condivisibile l'agenzia delle Entrate ha chiarito, pur in presenza di una norma scritta in maniera a dir poco infelice, che per poter cedere il credito d'imposta a cui ha diritto il locatario non è tenuto a corrispondere l'intero importo al locatore. Infatti sarà sufficiente pagare la differenza fra il canone dovuto e il credito d'imposta a cui si ha diritto, ovvero il 40% in presenza di un credito d'imposta del 60% per le locazioni, oppure il 70% in presenza di un credito d'imposta del 30% in caso di affitto d'azienda.

Conditio sine qua non per mettere in atto la monetizzazione del credito d'imposta è la verifica, da parte del conduttore, di avere diritto al credito d'imposta. In virtù di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Chiarito ciò, altri due aspetti vengono in evidenza. In primis non sembra esservi alcuna preclusione, ricorrendo nei presupposti, alla cessione del credito d'imposta in ambito infragruppo, in quanto la norma non prevede limitazioni al riguardo. Per quanto concerne poi i potenziali cessionari, possono figurare:

- il locatore o il concedente
- altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Appare quindi evidente che la cessione potrà seguire anche canali non bancari. Da questo punto di vista il locatore appare il soggetto "naturalmente" deputato ad acquisire il credito d'imposta del conduttore, in virtù della vicinanza di rapporto e del fatto di poter, così, salvaguardare il proprio credito nascente dal rap-

porto di locazione.

E veniamo agli aspetti contabili e fiscali. Il conduttore iscrive il credito d'imposta sulla locazione del 60% pari a 60 nello stato patrimoniale alla voce CII5-bis «crediti tributari» (Oic 25) e in contropartita nella voce 20 di conto economico col segno avere (si veda il Sole 24 Ore del 2 giugno). Esso non sarà imponibile né ai fini delle imposte dirette né dell'Irap. Immaginiamo poi che ceda tale credito per un corrispettivo pari a 58. Contabilmente il conduttore chiuderà il credito d'imposta di stato patrimoniale con un introito di banca di 58. La differenza, pari a 2, rappresenta una sopravvenienza passiva da iscriversi in conto economico in B14, fra gli oneri diversi di gestione.

Vediamo specularmente la contabilizzazione dell'acquirente-impresa. Costui iscriverà un credito tributario nello stato patrimoniale (voce CII5-bis) pari a 60 e, in contropartita, registrerà un'uscita di banca per 58 e un componente positivo di reddito (sopravvenienza attiva da scrivere in A5) pari a 2 per aver acquisito il credito al di sotto del valore nominale. Fiscalmente l'Agenzia ha chiarito che tale sopravvenienza attiva è imponibile, motivo per cui si ritiene che, per correlazione, quella passiva registrata dall'acquirente debba considerarsi deducibile (in senso conforme si veda la circolare 26/E/13 paragrafo 3.2).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROFESSIONISTI

Il paradosso delle Stp

È la tipologia di reddito dichiarato, e non l'attività, a stabilire a chi va il bonus

Federica Micardi

Professionisti no, società tra professionisti sì. A quanto pare è la tipologia di reddito dichiarato, e non tanto l'attività che vi sta dietro, a stabilire chi può ottenere il contributo a fondo perduto.

La querelle sulla natura delle Stp non è cosa di oggi; da sempre l'agenzia delle Entrate le ha considerate imprese, e ora, per essere coerente, ha deciso di includerle espressamente tra i soggetti beneficiari del fondo perduto (circolare 15/E/20).

Va detto che i numeri sono esigui; questa "apertura" non ha un impatto dirompente, anche se potrebbe portarsi dietro le società di ingegneria e le Stp, società tra avvocati. Meno certa è l'estensione agli studi associati. Perché se a fare la differenza è la tipologia di reddito, allora le associazioni tra professionisti sarebbero escluse perché dichiarano un reddito professionale, anche se l'attività svolta è la stessa delle Stp.

Le società di ingegneria producono reddito d'impresa; sono registrate - ma non iscritte - a Inarcas, a cui versano il solo contributo integrativo. Loro possono accedere al fondo perduto? Il fatto che l'Agenzia non le citi espressamente fa sorgere qualche dubbio.

Per le società tra avvocati il di-

scorso si complica ulteriormente, perché il regolamento previdenziale delle Stp è in attesa dell'approvazione ministeriale. Al momento le Stp non sono né iscritte né registrate presso la Cassa forense; la bozza del regolamento però prevede che si debbano iscrivere per versare il contributo integrativo ma non il contributo soggettivo (una società non matura il diritto alla pensione).

L'apertura delle Entrate alle Stp genera, inoltre, anche dubbi legati ai soci. Se il socio professionista ha chiesto, e ottenuto, i 600 euro a marzo e ad aprile la Stp di cui è socio può fare richiesta del contributo a fondo perduto oppure no? La norma non prevede l'incompatibilità tra i due interventi, anche perché esclude espressamente i professionisti iscritti alle Casse di previdenza, a prescindere dall'aver ottenuto o meno il bonus.

Il problema non si pone nel caso in cui il professionista socio non abbia chiesto i 600 euro perché superava i limiti di reddito previsti (35mila euro o entro i 50mila euro, con un calo del 33%); in questo caso la Stp di cui è socio accede senza dubbio al fondo perduto.

Prevedere una netta distinzione tra attività d'impresa e attività professionale, oltre a creare difficoltà interpretative, ci sta allontanando dalla Ue. Questa distinzione è stata risolta da anni dall'Unione europea (raccomandazione CE 361/2003), che definisce impresa «qualsiasi entità impegnata in un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica».

È RIPRODUZIONE RISERVATA



DATA STAMPA

MONITORAGGIO MEDIA, ANALISI E DECODIFICAZIONE



Gualtieri: fisco, a luglio nuovo rinvio

Gianni Trovati

«A luglio nuovo rinvio delle scadenze fiscali»

Decreto legge. Per Gualtieri audizione burrascosa: a giorni terza richiesta di aumento del deficit (fino a 20 miliardi), entro metà mese il Dl di spesa

Le misure. Nel menù anche fondi per la Cig, rafforzamento del fondo per i prestiti alle Pmi, aiuti ai settori in crisi e sostegno a Regioni e Comuni



La richiesta di scostamento alla Camera. Il governo chiederà l'autorizzazione a un nuovo scostamento di bilancio prima di metà luglio, quando punta a varare un nuovo decreto per, tra l'altro, far saltare ulteriormente gli adempimenti fiscali delle imprese più colpite

37.611

NEOMAMME CHE HANNO LASCIATO IL LAVORO

Neo-mamme che si sono dimesse nel 2019. I neo-papà sono invece stati 12.947. Sono i dati dell'Ispettorato del Lavoro

Gianni Trovati
ROMA

Per la terza richiesta di aumento del deficit destinato a finanziare le misure anticrisi è questione di un paio di settimane al massimo. Perché il prossimo decreto di spesa sarà approvato «entro metà luglio», secondo il calendario annunciato ieri sera dal ministro dell'Economia Gualtieri in un'agitata audizione alla commissione Bilancio della Camera, prolungata fino a tarda sera dalle interruzioni per le proteste dei deputati dell'opposizione. E fra le misure finanziate dal nuovo disavanzo ci sarà anche un allungamento ulteriore per il calendario dei versamenti fiscali già sospesi, che riguardano le imprese e i lavoratori autonomi più colpiti dalla crisi.

Nel menù ci saranno anche un nuovo sostegno ai conti di Comuni e Regioni, i fondi per prolungare la Cig dopo l'accelerazione imposta dal decreto che ha chiuso il buco di agosto, un rafforzamento del fondo centrale di garanzia per i prestiti alle Pmi e risorse per altri interventi sui settori in crisi, dall'automobile al turismo. Un piatto ricco, che dovrebbe far superare di slancio i 10 miliardi ipotizzati qualche settimana fa: i soli Comuni potrebbero ottenere almeno 2 del 3 miliardi che chiedono, altri fondi serviranno alle Regioni che lamentano perdite scoperte fino a 4 miliardi (ne dovrebbero ricevere almeno uno), una dote simile a quella degli enti territoriali servirà al fondo di garanzia, e la lista dei settori che premono per avere nuovi aiuti è lunga. Alla fine il contatore potrebbe avvicinarsi ai 20 miliardi, ma i pallottolieri del Mef sono ancora al lavoro. Nell'elenco presentato dal ministro non compare l'ipotesi del taglio Iva temporaneo, su cui il premier Conte insiste nonostante la freddezza di Gualtieri e di larga parte della maggioranza. Insieme al livello del deficit, il governo aggiornerà anche le stime sul Pil, ma tenendosi entro il -9% indicato da Bankitalia e lontano dal -12,4% calcolato ieri dal-

L'Fmi in modo troppo «pessimista» secondo il titolare dei conti italiani.

Con l'annuncio ufficiale del nuovo provvedimento, che conferma le ipotesi in circolazione da settimane, Gualtieri prova a spostare l'asse di un confronto con il Parlamento che fatica a decollare sul decreto 34, anche perché con i soli 800 milioni a disposizione per le modifiche non si può fare molto. Complici le polemiche dei giorni scorsi sui «poteri straordinari» affidati dai decreti anticrisi al ministro dell'Economia sulla rimodulazione delle spese, Gualtieri riconosce che l'eccezionalità dell'emergenza ha portato a «una riduzione dell'ordinaria capacità di dialogo con il Parlamento». E soprattutto lancia più di un'offerta di confronto fino a proporre ai deputati di esaminare insieme al governo le possibili articolazioni dei prossimi finanziamenti anticrisi. Ma le aperture del ministro non bastano a stemperare il clima di un'audizione scossa dalle tensioni parlamentari.

Fra le misure da finanziare ci sarà anche il nuovo rinvio dei versamenti fiscali, a cui il ministero dell'Economia lavora da giorni (Il Sole 24 Ore del 16 giugno). Fin qui i decreti di marzo e maggio hanno spostato i versamenti a settembre, quando secondo il calendario attuale dovrebbero riprendere in soluzione unica o in quattro rate mensili fino a dicembre. Il ritmo così serrato era imposto appunto dall'esigenza di non sfiorare la fine dell'anno per non mettere mano ad altro deficit. Ma com'era prevedibile, dal momento che la misura riguarda chi ha avuto le perdite più severe nella crisi del Coronavirus, un appuntamento del genere rischia di essere insostenibile per molti e un nuovo rinvio si fa inevitabile. In gioco resta anche la richiesta M5S di spostare a settembre anche i versamenti sul 2019 appena rinviati al 20 luglio: mossa che non avrebbe impatto sulla finanza pubblica ma peserebbe sulla cassa.

REPRODUZIONE RISERVATA



Roberto Gualtieri
Il ministro è intervenuto ieri in Commissione Bilancio alla Camera, interrotto più volte dall'opposizione



I QUESITI

Contributo fondo perduto, autodichiarazione d'obbligo

La domanda contiene le ipotesi di esclusione dal diritto al bonus

Pubblichiamo le risposte ad alcuni quesiti che sono arrivati all'indirizzo www.ilsol24ore.com/forum rilancio

Ammissa la Srl in liquidazione volontaria

Una Srl posta in liquidazione volontaria può chiedere il contributo a fondo perduto?

L'articolo 25, comma 2, del Dl 34/20 esclude dal contributo a fondo perduto i contribuenti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione dell'istanza.

La norma non considera invece la messa in liquidazione come ipotesi di esclusione. Nello stesso senso depongono la circolare dell'agenzia delle Entrate 15/E/20. Pertanto, la Srl posta in liquidazione volontaria pare ammissibile al contributo, ricorrendo tutti gli ulteriori presupposti di legge.

Gabriele Ferlito

Il superbonus su infissi e condizionatori "trainati"

Si può accedere al bonus del 110% per la sola spesa legata a infissi e condizionatori?

No. Il decreto Rilancio ha introdotto una nuova percentuale di detrazione Irpef e Ires del 110% per i seguenti tre nuovi interventi: la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici e l'isolamento termico con materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi. Solo se congiuntamente ad almeno uno di questi tre nuovi interventi dell'ecobonus (che si possono definire trainanti), verranno sostenute spese per gli altri interventi già agevolati al 50-65-70-75-80-85% per il risparmio energetico "qualificato" (comprese le spese per installazione di infissi e condizionatori), a tutti questi interventi spetterà la detrazione

del 110% dall'Irpef o dall'Ires.

Luca De Stefani

I calcoli per i distributori di carburante

La circolare 15/E specifica, per i distributori di carburante, che i ricavi vanno calcolati al netto del prezzo corrisposto ai fornitori. Ciò significa che, ai fini della determinazione del limite di accesso e quindi dei ricavi per individuare la percentuale di spettanza del contributo a fondo perduto, vanno considerati i ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori, mentre per individuare la riduzione su cui applicare la percentuale si considerano le fatture attive e i corrispettivi al lordo del prezzo corrisposto?

La risposta è positiva. Ai fini del requisito dimensionale (ricavi dell'anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro), la circolare 15/E/20 ha precisato che, per i distributori di carburanti, occorre riferirsi alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del Dpr 600/73, quindi al netto del prezzo corrisposto al fornitore (e dunque senza le accise). Invece, ai fini del confronto dei fatturati di aprile 2019 ed aprile 2020, si deve considerare il totale dei corrispettivi oltre a eventuali fatture emesse, al netto dell'Iva, che hanno concorso alla liquidazione Iva del mese di aprile (pertanto, in questo caso il calcolo va fatto al lordo del prezzo corrisposto al fornitore, quindi tenendo conto delle accise).

Gabriele Ferlito

Sconto o credito d'imposta per i forfettari

Sono un contribuente in regime forfettario (ex lege 190/14). Volevo sapere se posso accedere anch'io all'ecobonus 110% per l'installazione di pannelli fotovoltaici (anche cedendo il credito a un terzo) o se tale agevolazione mi è preclusa, visto che con il regime forfettario non posso detrarre alcuna spesa.

L'installazione di un impianto solare fotovoltaico, come previsto dal comma 5 dell'articolo 119 del Dl 34/2020, rientra fra i cosiddetti interventi a traino. Di conseguenza a questa spesa sarà applicabile la detrazione di imposta del 110% solo a condizione che l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di ecobonus o sismabonus di cui, rispettivamente, ai commi 1 o 4 del citato articolo 119. Ciò premesso, il contribuente in regime forfettario potrà fruire dell'agevolazione esclusivamente optando per la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto o, alternativamente, in credito di imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (articolo 121 del decreto Rilancio, Dl 34/2020).

Fabio Chiesa

Domanda con autodichiarazione d'obbligo

Nella domanda telematica di contributo a fondo perduto all'agenzia delle Entrate è previsto che il richiedente dichiari «di essere un soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 25 del Dl 34/20». Sostanzialmente, tutti quelli che inviano la domanda devono selezionare la casella indicata?

La risposta è positiva. L'articolo 25, comma 2, del Dl 34/20 contiene le ipotesi di esclusione dal diritto alla fruizione del contributo a fondo perduto. All'atto della presentazione della domanda, occorre autodichiarare di non trovarsi in una di tali cause di esclusione.

Gabriele Ferlito

X RIPRODUZIONE RISERVATA



Saldo annuale Iva per il 2019 entro i termini di Redditi 2020

SCADENZE

I contribuenti fino a 2 milioni pagano entro il 16 settembre senza maggiorazione

Per gli esclusi da proroghe il versamento va invece incrementato dello 0,40%

**Giuseppe Morina
Tonino Morina**

Il saldo annuale Iva per il 2019 può essere versato entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2020, per il 2019, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020.

I contribuenti, che non hanno pagato il saldo Iva del 2019, devono prima verificare se hanno diritto a qualche proroga, per evitare la maggiorazione dello 0,40 per cento. Tra i contribuenti che beneficiano della proroga del saldo Iva 2019 rientrano, ad esempio, gli esercenti impresa, arte o professione con ricavi o com-

pensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, per i quali sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati al lavoro dipendente;
- all'Iva, e, quindi, anche al saldo Iva 2019, in scadenza il 16 marzo 2020;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese (articolo 127, comma 1, lettera b, decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto "rilancio").

I contribuenti, che non beneficiano di alcuna delle proroghe disposte a seguito del coronavirus, possono, ad esempio:

- avere versato il saldo Iva 2019

entro il 16 marzo 2020 in unica soluzione;

- rateare l'Iva a saldo 2019 e non rateare uno o più dei versamenti dei Redditi 2020.

Nonostante la girandola di proroghe dei pagamenti, il Governo non si è finora occupato del versamento a saldo delle imposte e dei contributi dovuti per il 2019 ed il primo acconto per il 2020, in relazione ai modelli Redditi 2020, per il 2019, la cui scadenza resta, al momento, in calendario il 30 giugno 2020, con possibile spostamento al 30 luglio 2020, con lo 0,40% in più. Al momento, con il classico "comunicato - legge" del 22 giugno 2020, in attesa della pubblicazione del Dpcm, solo per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e gli altri "collegati" agli Isa, quali, ad esempio, i contribuenti forfettari, la scadenza del 30 giugno 2020 è stata prorogata al 20 luglio 2020, e, di conseguenza, la scadenza del 30 luglio 2020, con lo 0,40% in più, si sposta al 20 agosto 2020 (tenendo anche conto della proroga feriale di agosto).

E RIPRODUZIONE RISERVATA